

TESTO ATTUALE

Art. 1

La Reale Accademia delle Scienze mediche di Palermo, fondata nel 1621 col titolo di «Accademia Jatro-fisica», ha per scopo lo studio della medicina e della chirurgia e delle scienze ad esse affini.

Art. 2

L'Accademia si compone di 40 soci ordinari, di 40 soci onorari e di un numero illimitato di soci corrispondenti. I soci ordinari sono nominati per Regio Decreto, su designazione dell'Accademia che li sceglie tra i soci onorari.

I soci onorari e corrispondenti sono nominati dall'Accademia fra studiosi di qualsiasi nazionalità; la metà almeno di essi sarà però composta di cittadini italiani.

Le nomine a soci onorari e corrispondenti hanno corso soltanto dopo l'assenso del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 3

L'Accademia ha un presidente, un vice-presidente, un segretario, un vice-segretario e un amministratore (un tesoriere), i quali tutti costituiscono il Consiglio direttivo e sono designati dall'Assemblea.

Art. 4

Il Presidente e il vice-presidente sono nominati per R.D., su designazione dell'Accademia.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono confermabili.

A tali cariche non possono essere nominati se non soci ordinari che a causa della loro abituale residenza possono dare attivamente la loro opera alla vita dell'Accademia.

Art. 5

Il presidente rappresenta ufficialmente l'Accademia, ne dirige le discussioni, firma i diplomi, gli atti, le deliberazioni, i mandati di pagamento. Egli nomina gli impiegati di cui l'Accademia possa eventualmente aver bisogno, nonché le deputazioni e rappresentanze che possano occorrere, ed in generale designa a tutte le cariche per le quali non sia

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 1

L'Accademia delle Scienze Mediche di Palermo, fondata nel 1621 col titolo di «Accademia Jatrofisica», ha per scopo lo studio della medicina e della chirurgia e delle scienze ad esse affini.

Art. 2

L'Accademia si compone di 40 soci ordinari, di 40 soci onorari e, di un numero illimitato di soci corrispondenti.

I soci ordinari sono nominati dal Presidente, su designazione dell'Accademia, che li sceglie tra i soci onorari.

I soci onorari e corrispondenti sono nominati dall'Accademia fra studiosi di qualsiasi nazionalità; la età almeno di essi sarà però composta da cittadini italiani.

Art. 3

L'Accademia ha un presidente, un vice-presidente, un segretario, due vice-segretari, un tesoriere amministratore, i quali tutti costituiscono il Consiglio direttivo e sono designati dall'Assemblea.

Art. 4

Il Presidente e il vice-presidente sono *eletti* fra i soci ordinari *dell'assemblea dei soci convocata a norma degli artt. 18,19.*

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono confermabili.

Possono rivestire la carica di segretario e di tesoriere i soci ordinari ed onorari, a quella di vice-segretario anche soci corrispondenti, purché a causa della loro abituale residenza possano dare attivamente la loro opera alla vita dell'Accademia.

Art. 5

Il presidente rappresenta ufficialmente l'Accademia, ne dirige le discussioni, firma i diplomi, gli atti, le deliberazioni, i mandati di pagamento. Egli in generale designa tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto.

Nei casi d'impedimento o di assenza sarà supplito dal vicepresidente.

diversamente previsto dal presente statuto.

Nei casi d'impedimento o di assenza sarà supplito dal vicepresidente.

Art.6

Il segretario cura i lavori preparatori di ogni adunanza, scrive i processi verbali, tiene la corrispondenza, registra in apposito catalogo i libri ricevuti o acquistati, regola le scritture e legalizza con la sua firma i diplomi, i mandati e tutti gli atti e le deliberazioni accademiche, intendendo sempre alla esecuzione del presente statuto.

Il vice-segretario ne divide i lavori e ne fa le funzioni in caso di assenza.

Art.7

L'amministratore riscuote le somme dovute all'Accademia, fa le spese necessarie su mandati sottoscritti dal presidente, o da chi ne fa le veci, ed in genere sovrintende, secondo le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo, all'amministrazione dell'Accademia.

Art.8

Il Consiglio direttivo esercita l'amministrazione ordinaria dell'Accademia, delibera sull'accettazione degli scritti e delle comunicazioni da inserirsi negli atti, prepara il conto consuntivo ed il bilancio preventivo che trasmette ai revisori dei conti perché possano riferirne all'adunanza generale, prevista dall'art. 29, provvede a tutto ciò che giovi al buon andamento del sodalizio, prende in esame le proposte che interessano gli studi scientifici dell'Accademia e per mezzo del presidente ne riferisce nelle adunanze ordinarie e straordinarie.

Art.9

Il Consiglio direttivo si aduna per ordine del presidente e a invito del segretario quante volte lo richiede il bisogno.

Art.10

I soci onorari ed ordinari hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze della Accademia e di prendere parte ai lavori di essa.

Art. 6, (invariato)

Il segretario cura i lavori preparatori di ogni adunanza, scrive i processi verbali, tiene la corrispondenza, registra in apposito catalogo i libri ricevuti o acquistati, regola le scritture e legalizza con la sua firma i diplomi, i mandati e tutti gli atti e le deliberazioni accademiche, intendendo sempre alla esecuzione del presente statuto.

Il vice-segretario ne divide i lavori e ne fa le funzioni in caso di assenza.

Art. 7 (soppresso)

Art. 7 (ex art. 8) (invariato)

Il Consiglio direttivo esercita l'amministrazione ordinaria dell'Accademia, delibera sull'accettazione degli scritti e delle comunicazioni da inserirsi negli atti, prepara il conto consuntivo ed il bilancio preventivo che trasmette ai revisori dei conti perché possano riferirne all'adunanza generale, prevista dall'art. 20, provvede a tutto ciò che giovi al buon andamento del sodalizio, prende in esame le proposte che interessano gli studi scientifici dell'Accademia e per mezzo del presidente ne riferisce nelle adunanze ordinarie e straordinarie.

Art.8 (ex art. 9) (invariato)

Il Consiglio direttivo si aduna per ordine del presidente e a invito del segretario quante volte lo richiede il bisogno.

Art.9 (ex. Art.10) (invariato)

I soci onorari ed ordinari hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze della Accademia e di prendere parte ai lavori di essa.

Art. 11

Il socio ordinario che, per motivi di salute o per tarda età, non possa più partecipare alle adunanze della Accademia, può dall'Assemblea essere trasferito in una speciale categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Il seggio precedentemente occupato dall'emerito si considera vacante.

Art. 12

Il socio ordinario che, per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo, non partecipi per un triennio alle adunanze della Accademia, può dall'Assemblea essere trasferito in una speciale categoria di soci in soprannumero.

Il suo seggio viene considerato vacante.

Art. 13

Il socio che sia passato in soprannumero per aver trasferito la propria residenza, rioccupa il proprio seggio se libero, od il primo seggio che si renda vacante, quando vengano meno le ragioni per le quali fu messo in soprannumero.

Art. 14

I trasferimenti di cui agli articoli 11 e 12 sono sottoposti all'approvazione Sovrana.

Art. 15

Nessuno può essere nominato socio onorario se non abbia conseguito la laurea da tre anni almeno.

Art. 16

Ogni socio onorario o corrispondente che passi ad ordinario dovrà scrivere e leggere in pubblica adunanza un ricordo cronologico ed uno studio critico, secondo il caso e la importanza del personaggio, di quel socio di cui egli venga a prendere il posto.

Art. 10 (ex art. 11)

Il socio ordinario che, per motivi di salute o per tarda età, non possa più partecipare alle adunanze della Accademia, può essere trasferito dall'Assemblea in una speciale categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze dell'Accademia, si tiene conto dei Soci emeriti soltanto per quelli che intervengono all'adunanza.

I seggi di Socio ordinario precedentemente ricoperti dai Soci trasferiti nella categoria degli emeriti sono disponibili per nuove nomine.

Art. 11 (ex art. 12) (invariato)

Il socio ordinario che, per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo, non partecipi per un triennio alle adunanze della Accademia, può dall'Assemblea essere trasferito in una speciale categoria di soci in soprannumero.

Il suo seggio viene considerato vacante.

Art. 12 (ex art. 13) (invariato)

Il socio che sia passato in soprannumero per aver trasferito la propria residenza, rioccupa il proprio seggio se libero, od il primo seggio che si renda vacante, quando vengano meno le ragioni per le quali fu messo in soprannumero.

Art. 14 (soppresso)

Art. 13 (ex art. 15) (invariato)

Nessuno può essere nominato socio onorario se non abbia conseguito la laurea da tre anni almeno.

Art. 16 (soppresso)

Art. 17

Salvo restando il disposto dello art. 29, secondo comma, tutti i soci hanno il diritto di intervenire nelle adunanze, di leggervi le proprie memorie, di farvi quelle comunicazioni che crederanno utili alla scienza. Tutti possono prendere parte alle discussioni scientifiche; e soci ordinari ed onorari hanno voto deliberativo.

Art. 18

Il socio onorario che durante un anno non intervenga, senza gravi o plausibili ragioni, alle adunanze accademiche, potrà essere dichiarato dimissionario volontario.

Art. 19

Il socio corrispondente, che si trovi in Palermo, può dal presidente essere ammesso a godere dei diritti dei soci onorari.

Art. 20

Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca della nomina del socio di qualunque categoria, che non conformi la sua condotta ai doveri impostigli dal presente statuto o che si renda indegno o comunque nuoccia al prestigio od all'incremento dell'Accademia.

Art. 21

Le eventuali convocazioni per nomine a cariche accademiche, o di nuovi soci dell'Accademia, si fanno una volta l'anno, nel tempo che sarà stabilito dal regolamento.

Art. 22

La designazione per la nomina del Presidente è fatta in non più di due adunanze.

In prima convocazione l'adunanza è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto a norma del l'art. 29 del presente statuto.

Sarà designato per la nomina lo accademico che abbia ottenuto almeno due terzi favorevoli dei voti, senza computare gli astenuti.

Quando nell'adunanza non si raggiunga il numero dei votanti necessari per la validità di essa, o il numero di voti favorevoli occorrenti per la designazione del nuovo Presidente, l'assemblea è riconvocata in altro giorno, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora anche in seconda convocazione nessun candidato

Art. 14 (ex art. 17)

Salvo restando il disposto dello art. 20, secondo comma, tutti i soci hanno il diritto di intervenire nelle adunanze, di leggervi le proprie memorie, di farvi quelle comunicazioni che crederanno utili alla scienza e di prendere parte alle discussioni.

Art. 15 (ex art- 18) (invariato)

Il socio onorario che durante un anno non intervenga, senza gravi o plausibili ragioni, alle adunanze accademiche, potrà essere dichiarato dimissionario volontario.

Art. 16 (ex art. 19) (invariato)

Il socio corrispondente, che si trovi in Palermo, può dal presidente essere ammesso a godere dei diritti dei soci onorari.

Art. 20

(soppresso)

Art. 17 (ex art. 21)

Le eventuali convocazioni per nomine a cariche accademiche, o di nuovi soci dell'Accademia, si *effettuano* una volta l'anno.

Art. 18 (ex art. 22)

La designazione per la nomina del Presidente è fatta in non più di due adunanze.

In prima convocazione l'adunanza è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, a norma dell'art. 20 del presente statuto.

Sarà designato per la nomina l'accademico che abbia ottenuto almeno due terzi favorevoli dei voti, senza computare gli astenuti.

Quando nell'adunanza non si raggiunge il numero dei votanti necessari per la validità di essa, o il numero di voti favorevoli occorrenti per la designazione del nuovo Presidente, l'assemblea è riconvocata in altro giorno, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ottenga i due terzi dei voti favorevoli, chi presiede l'assemblea ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 23

Il vice-presidente è nominato secondo le norme di cui ai commi 1,2,3 e 4 del precedente articolo.

In seconda convocazione è nominato colui che abbia ottenuto il maggior numero dei voti favorevoli.

Art. 24

Le adunanze annue generali per la designazione di nuovi soci dell'Accademia non possono essere più di due.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei membri che hanno diritto a voto a norma dell'art. 29 del presente statuto.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Saranno designati per la nomina coloro che abbiano avuto la maggioranza dei voti senza contare gli astenuti.

Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero di voti favorevoli necessario per la nomina di un nuovo socio, il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino al tempo delle nuove convocazioni.

Art. 25

Il Presidente ed i soci ordinari devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare, il primo nelle mani del Prefetto di Palermo, i secondi nelle mani del presidente, il giuramento accademico nella seguente formula: Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatemi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, s'intende decaduto.

Art. 26

Le entrate dell'Accademia sono costituite dalle rendite del suo patrimonio e dagli eventuali contributi degli Enti pubblici e dei privati.

Art. 19 (ex art. 23) (invariato)

Il vice-presidente è nominato secondo le norme di cui ai commi 1,2,3 e 4 del precedente articolo.

In seconda convocazione è nominato colui che abbia ottenuto il maggior numero dei voti favorevoli.

Art. 20 (ex art. 24)

Le adunanze annue generali per la designazione di nuovi soci dell'Accademia non possono essere più di due.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei membri che hanno diritto a voto a norma dell'art. 20 del presente statuto.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Saranno designati per la nomina coloro che abbiano avuto la maggioranza dei voti senza contare gli astenuti.

Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero di voti favorevoli necessario per la nomina di un nuovo socio, il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino al tempo delle nuove convocazioni.

Art. 25

(soppresso)

Art. 21 (ex art. 26) (invariato)

Le entrate dell'Accademia sono costituite dalle rendite del suo patrimonio e dagli eventuali contributi degli Enti pubblici e dei privati.

Art. 27

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento dei patrimoni devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo, ove occorra l'autorizzazione sovrana ai sensi della legge 5 gennaio 1850, n. 1037, sugli acquisti dei Corpi morali.

Le somme occorrenti ai bisogni ordinari dell'Accademia devono essere depositate ad interesse presso le Casse di Risparmio postali, previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il presidente.

Art. 28

L'Accademia si aduna ordinariamente una volta al mese (e possibilmente ogni quarta domenica) meno i mesi di maggio e settembre; straordinariamente ogni volta che lo stimi necessario il presidente o il consiglio o lo chiedano almeno cinque soci ordinari.

Dalle adunanze tanto ordinarie quanto straordinarie sarà fatto invito personale a ciascun socio e dato avviso nei principali giornali di Palermo.

L'invito, a firma del segretario o del vice-segretario, porterà l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 29

Le adunanze sono pubbliche o private.

Alle prime intervengono i soci ordinari, gli onorari ed i corrispondenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 19. Alle seconde intervengono soltanto i soci ordinari. Sono in ogni caso considerate private le adunanze nelle quali sono poste all'ordine del giorno nomine o designazioni.

Art. 30

Le votazioni si fanno per alzata o seduta, eccetto se trattasi di nomine o di designazioni nel qual caso potrà adottarsi lo scrutinio segreto.

Art. 24 (ex art. 27) (soppresso)

Art. 22 (ex art. 28)

L'Accademia si aduna ordinariamente *tre* volte all'anno, e straordinariamente ogni volta che lo stimi necessario il presidente o il consiglio o lo chiedano almeno cinque soci ordinari od emeriti.

Dalle adunanze tanto ordinarie quanto straordinarie sarà fatto invito personale a ciascun socio.

L'invito, a firma del Presidente o del vice-presidente porterà l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 23 (ex art. 29)

Le adunanze sono pubbliche o private.

Alle prime intervengono i soci ordinari e gli emeriti, gli onorari ed i corrispondenti.

Alle seconde intervengono soltanto i soci emeriti ed ordinari. Sono in ogni caso considerate private le adunanze nelle quali sono poste all'ordine del giorno nomine o designazioni.

Art. 24 (ex art. 30) (invariato)

Le votazioni si fanno per alzata o seduta, eccetto se trattasi di nomine o di designazioni nel qual caso potrà adottarsi lo scrutinio segreto.

Art.31

Nelle adunanze ordinarie possono aver luogo:

- a. letture o comunicazioni orali di lavori originali;
- b. ragguagli di recenti scoperte di trovati o di pubblicazioni di indole scientifica;
- c. riviste sintetiche su dati argomenti;
- d. relazioni di commissioni scientifiche;
- e. proposte di quesiti relativi alla pratica medico-chirurgica, all'igiene ed alla sanità pubblica;
- f. presentazioni di malati, di animali operati, di nuovi strumenti od apparecchi di preparazioni di vario genere.

Art.32

Letture e comunicazioni di qualunque genere si fanno secondo l'ordine d'iscrizione in segreteria.

Quest'ordine potrà essere modificato dall'Ufficio di Presidenza per qualche comunicazione riconosciuta d'importanza speciale ed urgenza oppure che abbia carattere di comunicazione preventiva.

Art.33

Nessun socio può prender parola senza averne il permesso del presidente, il quale accorda secondo l'ordine delle richieste ed ha facoltà di toglierla quando la giudichi inopportuna.

Art.34

Le memorie che si leggono in pubblica adunanza dovranno a norma dell'art.8 esser sottoposte all'approvazione del Consiglio per la inserzione negli atti; ed è inibito agli autori di esse, nel pubblicarle per conto loro a parte, o in periodici, qualunque indicazione che faccia supporre l'approvazione dell'Accademia per la stampa di essa; salvo che tale approvazione non sia stata votata e comunicata all'interessato.

Art.35

Le decisioni del Consiglio sull'accettazione o no dei lavori di persone estranee all'Accademia (lavori da leggersi o comunicarsi in pubblica adunanza) non sono sindacabili dai soci, nè appellabili all'Accademia.

Art.36

Nell'ultima adunanza dell'anno il Consiglio si riunisce per discutere ed approvare il bilancio dell'anno seguente.

Art. 25 (ex art. 31) (invariato)

Nelle adunanze ordinarie possono aver luogo:

- g. letture o comunicazioni orali di lavori originali;
- h. ragguagli di recenti scoperte di trovati o di pubblicazioni di indole scientifica;
- i. riviste sintetiche su dati argomenti;
- j. relazioni di commissioni scientifiche;
- k. proposte di quesiti relativi alla pratica medico-chirurgica, all'igiene ed alla sanità pubblica;
- l. presentazioni di malati, di animali operati, di nuovi strumenti od apparecchi di preparazioni di vario genere.

Art.26 (ex art. 32) (invariato)

Letture e comunicazioni di qualunque genere si fanno secondo l'ordine d'iscrizione in segreteria.

Quest'ordine potrà essere modificato dall'Ufficio di presidenza per qualche comunicazione riconosciuta d'importanza speciale ed urgenza oppure che abbia carattere di comunicazione preventiva.

Art.27 (ex art. 33) (invariato)

Nessun socio può prender parola senza averne il permesso del presidente, il quale accorda secondo l'ordine delle richieste ed ha facoltà di toglierla quando la giudichi inopportuna.

Art.34 (soppresso)

Art. 28 (ex art.35) (invariato)

Le decisioni del Consiglio sull'accettazione o no dei lavori di persone estranee all'Accademia (lavori da leggersi o comunicarsi in pubblica adunanza) non sono sindacabili dai soci, nè appellabili all'Accademia.

Art.29 (ex art.36) (invariato)

Nell'ultima adunanza dell'anno il Consiglio si riunisce per discutere ed approvare il bilancio dell'anno seguente.

Art. 37

Nella prima adunanza dell'anno, in seduta privata, presenti solo i soci ordinari, i revisori di cui all'art. 38 fanno la loro relazione ed indi si procede all'approvazione del conto consuntivo dell'anno antecedente; dichiarata poscia pubblica la seduta, il segretario leggerà la relazione dei lavori compiuti dall'Accademia e dell'andamento di essa nell'anno già decorso.

Art. 38

Per l'anno finanziario l'assemblea nomina tra i suoi membri cinque revisori dei conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto all'assemblea sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 39

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministero dell'educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

A tal fine non potrà considerarsi sufficiente l'invio al Ministero degli atti dell'Accademia.

Art. 40

L'Accademia in ragione dei suoi mezzi finanziari stabilisce nel suo bilancio preventivo una somma come premio a qualche importante memoria originale inedita o come incoraggiamento a nuove ricerche scientifiche, specialmente quando sia fatta speranza ad un probabile risultato in argomento ragguardevole.

L'aggiudicazione di questo premio, sia in denaro sia in medaglia sarà disciplinata dal regolamento.

Art. 41

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministero dell'educazione nazionale un elenco dei premi da mettere a concorso o da conferirsi durante l'anno successivo.

Parimenti saranno trasmesse al Ministero le relazioni della Commissioni giudicatrici.

Art. 42

L'Accademia pubblica lavori scientifici per mezzo degli atti o di un bollettino. La direzione di questi atti è affidata al Consiglio.

Art. 30 (ex art. 37) (invariato)

Nella prima adunanza dell'anno, in seduta privata, presenti solo i soci ordinari, i revisori di cui all'art. 31 fanno la loro relazione ed indi si procede all'approvazione del conto consuntivo dell'anno antecedente; dichiarata poscia pubblica la seduta, il segretario leggerà la relazione dei lavori compiuti dall'Accademia e dell'andamento di essa nell'anno già decorso.

Art. 31 (ex art. 38) (invariato)

Per l'anno finanziario l'assemblea nomina tra i suoi membri cinque revisori dei conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto all'assemblea sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 32 (ex art. 39)

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmetterà *al Magnifico Rettore ed all'Assessore dei beni Culturali A.A. e P.I.* una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

Art. 33 (ex art. 40) (invariato)

L'Accademia in ragione dei suoi mezzi finanziari stabilisce nel suo bilancio preventivo una somma come premio a qualche importante memoria originale inedita o come incoraggiamento a nuove ricerche scientifiche, specialmente quando sia fatta speranza ad un probabile risultato in argomento ragguardevole.

L'aggiudicazione di questo premio, sia in denaro sia in medaglia sarà disciplinata dal regolamento.

Art. 38 (ex art. 41)

(soppresso)

Art. 34 (ex art. 42) (invariato)

L'Accademia pubblica lavori scientifici per mezzo degli atti o di un bollettino. La direzione di questi atti è affidata al Consiglio.

Art.43

Le proposte di modificazioni del presente statuto non saranno procedibili se non presentate da dieci soci, in adunanza generale, ed approvate dall'Accademia, con l'intervento di metà più uno almeno di tutti i soci ordinari, a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Art. 44

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'Accademia compilerà il proprio regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 45

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'Accademia procederà alla rinnovazione delle cariche secondo le norme stabilite dagli artt. 4, 22, 23.

Art.35 (ex art. 43) (invariato)

Le proposte di modificazioni del presente statuto non saranno procedibili se non presentate da dieci soci, in adunanza generale, ed approvate dall'Accademia, con l'intervento di metà più uno almeno di tutti i soci ordinari, a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Art. 44

(soppresso)

Art. 36 (ex.art.45) (invariato)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'Accademia procederà alla rinnovazione delle cariche secondo le norme stabilite dagli artt. 4, 18,19.